

COMUNE DI USSEGLIO

TITOLO 01
IL COMUNE

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

ART. 01

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI USSEGLIO E' ENTE LOCALE TERRITORIALE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI DELLO STATO E DAL PRESENTE STATUTO. IL COMUNE SI AVVALE, DELL' AUTONOMIA PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA POPOLAZIONE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

04. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

05. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

06. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

LA POPOLAZIONE - IL TERRITORIO - LA SEDE - IL GONFALONE - LO STEMMA - IL BOLLO

01. IL COMUNE DI USSEGLIO E' COSTITUITO DALL' INSIEME DELLE POPOLAZIONI E DEI TERRITORIO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI PIAZZETTE, PIANETTO, CHIABERTO, VILLARETTO, CROT, QUAGLIERA, MARGONE, PERINERA, BENOT, CON UNA ESTENSIONE DI KMQ. 98,01 . IL COMUNE DI USSEGLIO E' CONFINANTE CON I SEGUENTI COMUNI: LEMIE, BALME. BRUZOLO, CHIANOCCO, MOMPANTERO, NOVALESA, BUSSOLENO, CONDOVE, NONCHE' CON IL CONFINE DI STATO FRANCESE.

02. GLI UFFICI E GLI ORGANI COMUNALI HANNO SEDE NEL CONCENTRICO. PRESSO LA SEDE DEL COMUNE SI RIUNISCONO ORDINARIAMENTE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI.

03. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI VIENE DISPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA.

05. IL GONFALONE COMUNALE SI ESIBISCE NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA PERSONA DA ESSO INCARICATA, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

06. L' USO DELLO STEMMA PER FINI NON ISTITUZIONALI VIENE AUTORIZZATO DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

07. IL BOLLO E' IL SIGILLO CHE RECA L' EMBLEMA DEL COMUNE. NE IDENTIFICA ATTI E DOCUMENTI E RENDE I MEDESIMI LEGALI AD OGNI EFFETTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE E' LEGALE DEPOSITARIO DELLA CUSTODIA E DELL' USO DEL BOLLO COMUNALE. CON SPECIFICI RIFERIMENTI DI INCARICO, RILASCIATI PER ISCRITTO DAL SEGRETARIO MEDESIMO, LA CUSTODIA E L' USO

DEL BOLLO. POSSONO ESSERE TRASFERITI IN CARICO AI TITOLARI DEI SERVIZI, CHE NE DIVENGONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI. IN TALE CASO I BOLLI DEVONO RIPORTARE, IN MODO INEQUIVOCABILE, L'IDENTIFICAZIONE DELL'UFFICIO DI PROVENIENZA.

ART. 03

FINALITA' E COMPITI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE E DELLE TRADIZIONI LINGUISTICHE, ETNICHE. STORICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA CARTA COSTITUZIONALE E GARANTISCE LA PIENA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA. INDIRIZZA LA PROPRIA AZIONE ALLA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORMA DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE.

02. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI LIBERTA', EGUAGLIANZA, SOLIDARIETA' E GIUSTIZIA, CONCORRENDO A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE LIMITANO LA REALIZZAZIONE, IN PARTICOLARE ATTUA, NEI VARI SETTORI, IL PRINCIPIO DI PARITA' FRA UOMO E DONNA.

03. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI SUL TERRITORIO FAVORENDO OGNI COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI.

04. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

05. IL COMUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI PROMUOVE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, ANCHE DI ALTRE NAZIONI, NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ATTRAVERSO FORME DI GEMELLAGGIO.

ART. 04

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DI CUI AL 01 COMMA, LA PROGRAMMAZIONE

DELLE OPERE E DEI SERVIZI PUBBLICI DEVE ESSERE IMPRONTATA A CRITERI DI PRIORITA' E DI ANALISI TECNICA DEI COSTI GESTIONALI, CON LA PREDISPOSIZIONE DI CONGRUI PIANI FINANZIARI.

04. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE E COMPLEMENTARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

05. IL COMUNE PUO' DELEGARE, NELLE FORME DI CUI AL SUCCESSIVO TITOLO 07 . ALLA COMUNITA' MONTANA, A CONSORZI FRA COMUNI E FRA COMUNI E PROVINCE ED ALLE ALTRE FORME ASSOCIATIVE FRA ENTI LOCALI PREVISTE DALLA LEGGE, LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI.

ART. 05

ALBO PRETORIO - PUBBLICAZIONI E NOTIFICAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE GLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE GARANTISCE L'ACCESSIBILITA' L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA, SENZA PREGIUDICARE LA TUTELA DEI DOCUMENTI ESPOSTI.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO IL COMUNE DISPONE DI UNO O PIU' DIPENDENTI COMUNALI, AI QUALI IL SINDACO ATTRIBUISCE, CON PROPRIO DECRETO, LA QUALIFICA DI MESSO NOTIFICATORE. I REFERTI DEL MESSO FANNO FEDE SINO A QUERELA DI FALSO.

05. IL MESSO NOTIFICA GLI ATTI DELLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE, PER I QUALI NON SIANO PRESCRITTE SPECIALI FORMALITA', APPLICANDO LE NORME STABILITE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. IL MESSO PUO' NOTIFICARE ATTI NELL'INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AL COMUNE, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO DELL'ENTE.

06. LE NOTIFICAZIONI DA EFFETTUARE NELL'INTERESSE DELLO STATO, VENGONO ESEGUITE UNICAMENTE NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI SPECIALI DEL SETTORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MATERIA FISCALE ED ALLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI. IN TALI CASI OVE SUSSISTA PERICOLO DI DANNO PER L'ERARIO, POTRA' DEROGARSI AL PRINCIPIO DI TRATTAZIONE CRONOLOGICA DELLE PRATICHE.

07. IL COMUNE PUO' DISCREZIONALMENTE ACCOGLIERE LE RICHIESTE DI NOTIFICAZIONE PRODOTTE DA ALTRI ENTI PUBBLICI O CONCESSIONARIE DI PUBBLICI SERVIZI, NON COMPRESSE NEI PRECEDENTI COMMI, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO E PREVIO INTEGRALE RISTORO DEI RELATIVI COSTI.

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 06

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO COMUNALE. LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

ART. 07

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 08

ELEZIONI - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA - NOMINE DI 02 GRADO

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLE ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO LIMITANDOSI, SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

03. I RAPPRESENTANTI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI, ORGANISMI ED ISTITUZIONI RESTANO IN CARICA SINO ALLA NOMINA DEI NUOVI RAPPRESENTANTI, OVE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO, ANCHE IN CASO DI DECADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ELETTI.

ART. 09

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI, ESTRINSECATI MEDIANTE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INDIRIZZO E CONTENUTO GENERALE.

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI COMPRESO QUELLO RIFERITO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA;

F) LA COSTITUZIONE ELA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

- H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI EDI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
- P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 10

ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEOELETTO E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA ELA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA CONSEGNARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

04. LA SEDUTA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVERE PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

07. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 03 , 04 , 05 SI APPLICANO ALTRESI' NEI CASI DI DIMISSIONE, DECADENZA, RIMOZIONE O

DECESSO DEL SINDACO, SECONDO I DISPOSTI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90

.

ART. 11

FUNZIONAMENTO

01. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED IN OGNI CASO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA. TUTTAVIA NEI CASI DI URGENZA BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA, MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE RIFERITA AL GIORNO SEGUENTE. ALTRETTANTO RESTA STABILITO PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.
02. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI IN CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; PERO' LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 MEMBRI.
04. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.
05. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA DUE VOLTE ALL'ANNO:
- PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE;
 - PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.
07. NEI CASI DI CALAMITA' NATURALI O DI FATTI GRAVI ED ECCEZIONALI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO. IN TALI CASI LA SEDUTA E' VALIDA E LE DECISIONI ASSUNTE AVRANNO EFFICACIA PURCHE' VI SIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E LE DELIBERE SIANO ADOTTATE CON VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
08. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. IN MANCANZA DI DOMICILIO ELETTO, LA CONSEGNA VERRA' EFFETTUATA PRESSO LA SEDE COMUNALE.

ART. 12

DEPOSITO DEGLI ATTI

01. IL DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI VIENE

EFFETTUATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ORA DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO NON COMPUTANDO IN TALE PERIODO I GIORNI FESTIVI, SALVO I CASI DI CONVOCAZIONE IN VIA DI URGENZA. GLI ATTI SARANNO VISIBILI NELLE ORE DI UFFICIO.

ART. 13

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE QUORUM STRUTTURALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHiesto UN QUORUM SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI QUATTRO CONSIGLIERI.

03. SI CONSIDERA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE UNICAMENTE QUELLA CHE SUCCEDE AD UNA PRECEDENTE SEDUTA RESA NULLA PER MANCANZA, SIA ORIGINARIA CHE SOPRAVVENUTA IN CORSO DI SEDUTA, DEL NUMERO LEGALE, A CONDIZIONE CHE VENGANO TRATTATI I MEDESIMI PUNTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, E CHE IL RINVIO AD ALTRA SEDUTA NON SIA STATO DETERMINATO VOLONTARIAMENTE DAL CONSIGLIO.

04. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE HA LUOGO IN ALTRO GIORNO ED E' COMUNICATA, NELLE FORME DI LEGGE, AI CONSIGLIERI NON INTERVENUTI ALLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

05. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON E' SUBORDINATA A SPECIFICA ISCRIZIONE NELL'AVVISO DI PRIMA CONVOCAZIONE.

06. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

07. IL QUORUM STRUTTURALE, ACCERTATO ALL'APERTURA DELLA SEDUTA. SI PRESUME PERSISTERE FINO A VERIFICA EFFETTUATA PER INIZIATIVA DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO O SU ISTANZA VERBALE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE E COMUNQUE ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE.

ART. 14

MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - QUORUM FUNZIONALE

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA O UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGO. COLORO CHE PUR RIMANENDO PRESENTI, DICHIARANO DI NON PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE, SONO DA CONSIDERARE, A TUTTI GLI EFFETTI ASTENUTI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. L'ASTENSIONE NON ESIME DALLA RESPONSABILITA' CONNESSA ALL'ADOZIONE DELL'ATTO.

04. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE SIA CHIAMATO AD ELEGGERE RAPPRESENTANTI IN SENO AD ALTRI ORGANI, SIA INTERNI CHE ESTERNI ALL'ENTE, SI INTENDERANNO ELETTI COLORO CHE AVRANNO PORTATO LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTI ESPRESSI. NEL CASO LA LEGGE, GLI STATUTI O I REGOLAMENTI PREVEDANO LA RAPPRESENTANZA DELLA

MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, I DESIGNATI DALLA MINORANZA CHE AVVIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN TALI CASI, QUALORA PREVISTO DALLA LEGGE, VERRA' UTILIZZATO IL SISTEMA DEL VOTO LIMITATO.

05. QUALORA LA VOTAZIONE NON ABBA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA, LA MEDESIMA DOVRA' INTENDERSI RIGETTATA E NON SI POTRA' DAR LUOGO A RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE, NELLA MEDESIMA SEDUTA, SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. NEL CASO IN CUI DALLO SCRUTINIO RISULTI CHE I VOTI SONO RIPARTITI IN MISURA EGUALE TRA FAVOREVOLI E CONTRARI, LA VOTAZIONE DEVE RITENERSI INEFFICACE E POTRA' ESSERE RIPETUTA, PER UNA SOLA VOLTA SEDUTA STANTE, SOLO SE TRATTASI DI ARGOMENTI SUI QUALI IL CONSIGLIO DEVE PRONUNCIARSI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE OD IL CUI RINVIO POTREBBE PREGIUDICARE GLI INTERESSI DEL COMUNE. NEL CASO DELLE NOMINE PREVALE IL REQUISITO DELL'ANZIANITA' D'ETA'.

07. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI SONO DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 15

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI DISCREZIONALI, ED APPREZZAMENTI TALI DA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE FISICHE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

02. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA SEDUTA, IVI COMPRESSE LE SOSPENSIONI DELLA SEDUTA E LE INVERSIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO.

03. IL RINVIO AD ALTRA SEDUTA E' SUBORDINATO ALLA FAVOREVOLE APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE.

ART. 16

VOTAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE; IN CASI ECCEZIONALI, IN CUI SI DEBBANO ESPRIMERE GRAVI VALUTAZIONI SULLE QUALITA' DI PERSONE, IL SINDACO DISPONE IL VOTO IN FORMA SEGRETA. SONO ALTRESI' ASSUNTE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI E LE DELIBERAZIONI DA ASSUMERE IN SEDUTA SEGRETA.

02. LE MODALITA' DI VOTAZIONE EDI SCRUTINIO, SONO STABILITE A PRIORI DAL PRESIDENTE.

03. LE SCHEDE SONO DISTRUTTE IMMEDIATAMENTE DOPO LA VOTAZIONE SEGRETA.

ART. 17

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 18

REGOLAMENTO INTERNO

01. ULTERIORI NORME DI SPECIFICAZIONE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 19

SCIoglimento e sospensione del consiglio comunale

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO E SOSPESO, SECONDO LE NORME DELL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 20

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO COLLEGIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; REALIZZA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO; ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI IN ESECUZIONE DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO; SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 21

ELEZIONI - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIO LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO,

PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO, SOTTOSCRITTO DA NON MENO DI 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, VICESINDACO E DI ASSESSORI, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE 02 COMMA.

05. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI NUMERO 04 ASSESSORI.

ART. 22

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' EDI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 23

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICESINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 21 DEL PRESENTE STATUTO, DISPONENDO LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DALLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA

COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE O DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE LE FUNZIONI SONO PROVVISORIAMENTE ASSUNTE DA PARTE DEL SINDACO.

04. NELL'IPOTESI DI CUI AL 03 COMMA, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA STESSA SEDUTA IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE ED IN UNICA SEDUTA, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 24

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE A CONTENUTO GENERALE E AD ALTA DISCREZIONALITA' CHE, PER LA LORO NATURA, DEBONO ESSERE ADOTTATI, DA ORGANO COLLEGIALE E CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA', PREDISPONENDO IDONEA RELAZIONE.
03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.
04. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:
- A) GOVERNO LOCALE:
- PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.
 - ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI;
 - APPROVA LO SCHEMA DEL BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;
 - APPROVA I PROGETTI ESECUTIVI, LE DELIBERAZIONI A CONTRATTARE E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI COMUNALI;
05. DISPONE LA LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA DI IMMOBILI, ANCHE A CARATTERE PLURIENNALE;
06. PROVVEDE ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO, ANCHE CON IMPEGNO SU PIU' ESERCIZI FINANZIARI, QUALI FORNITURE DI OLIO COMBUSTIBILE USO RISCALDAMENTO E AUTOTRAZIONE, FORNITURE DI GENERI ALIMENTARI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;
07. COSTITUISCE LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
08. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E MOBILITA' ESTERNA DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DI DESTITUZIONE.
09. APPROVA I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI SULLO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, IVI COMPRESI GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE;
10. NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, SENTITO IL SEGRETARIO.
- APPROVA LE VARIAZIONI E GLI ADEGUAMENTI TARIFFARI DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI.
 - DETERMINA LE MODIFICAZIONI DA APPORTARE ALLE DICHIARAZIONI ED ALLE PROPOSTE DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI ASSEGNATE DALLA LEGGE ALLE COMPETENZE DEL COMUNE.
 - AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA LE EVENTUALI TRANSAZIONI;
 - DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI DI BENI MOBILI;
 - FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO EDI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

- AUTORIZZA PER OBIETTIVI A TEMI DETERMINATI I DIPENDENTI COMUNALI, A PRESTARE OPERA, RETRIBUITA O NON, IN FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI EDI INTERESSE PUBBLICO, CONCEDENDO, A TAL FINE, SE NECESSARIO, L'AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI.

B) ORGANIZZAZIONE:

- DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE DELIBERATA

DAL CONSIGLIO;

- STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DI MERITO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 25

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, IL QUALE HA FACOLTA' DI STABILIRE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO, IL QUALE, A TAL FINE, SARA' CONVOCATO A CADENZE PERIODICHE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO APERTE AL PUBBLICO, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. SI APPLICANO ALLA GIUNTA COMUNALE LE MODALITA' DI VOTAZIONE STABILITE NELL' ARTT. 16 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

06. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

ART. 26

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI SETTORI OMOGENEI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN BASE ALLE FUNZIONI LORO EVENTUALMENTE

DELEGATE DAL SINDACO. IN MANCANZA DI LIMITAZIONI ESPRESSE NELL'ATTO DI DELEGA, DEVONO INTENDERSI CONFERITI ALL'ASSESSORE NELL'AMBITO DELLE MATERIE DELEGATE, TUTTI I POTERI NORMALMENTE SPETTANTI AL SINDACO.

03. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

04. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA

GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI. IL SINDACO HA FACOLTA' DI PRENDERE CONOSCENZA E DI CONTRO FIRMARE GLI ATTI COMPIUTI DAGLI ASSESSORI, IN VIRTU' DI DELEGA SINDACALE, E SUSCETTIBILI DI IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE VERSO L'ESTERNO.

ART. 27

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO, IL VICESINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI

SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO, VICESINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE E DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 28

DIMISSIONE DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 34 , 02 COMMA, DELLA LEGGE 142/90 QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 29

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 30

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DECORSI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. PER LA CONSEGUENTE SURROGAZIONE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL 04 COMMA DELL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 31

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA RAPPRESENTA AD OGNI EFFETTO.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ED ESECUTIVE.

04. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. IL SINDACO PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI COMUNALI PROPRIE FUNZIONI COME INDICATO ALL' ARTT. 26 , 02 COMMA DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 32

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. PER L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO SI OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE NEL PRECEDENTE CAPO PER LA GIUNTA COMUNALE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA ALTRESI' I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

03. IL SINDACO NEO-ELETTO ASSUME LE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, NONCHE' DI UFFICIALE DI GOVERNO, UNICAMENTE DOPO AVER PRESTATO IL GIURAMENTO DI RITO.

ART. 33

COMPETENZE

01. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NONCHE'

ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI. AL SINDACO, SONO ASSEGNATE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA EDI ORGANIZZAZIONE. IL SINDACO ADOTTA GLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA NELLA FORMA DEL DECRETO, OVE NON SIANO PREVISTE FORME SPECIALI.

02. IL SINDACO SVOLGE IN PARTICOLARE I SEGUENTI COMPITI:

- A) CAPO DEL GOVERNO LOCALE,
- RAPPRESENTA L'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI COME ATTORE O CONVENUTO;
 - HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
 - FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI;
 - COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;
 - CONCORDA CON LA GIUNTA O CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE;
 - PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI, CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
 - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO;
 - CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
 - COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE;
10. NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON VI PROVVEDA IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;
11. HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE E AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA.
12. IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI; - ADOTTA IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DELLA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI

COMUNALI. SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' IN CUI PARTECIPI IL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- EMETTE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI ASSEGNATI DALLA LEGGE GENERICAMENTE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- RILASCIAM LE LICENZE, LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI, LE RELATIVE VARIAZIONI E AUTORIZZA I RELATIVI SGRAVI;
- PRENDE ATTO DELLA CONGRUITA' DELLE DICHIARAZIONI O DELLE PROPOSTE DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI, ASSEGNATE DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- COMPIE LE VERIFICHE E LE APPROVAZIONI RICHIESTE DALLE NORME VIGENTI SULLA REGOLARE TENUTA DI ALBI E SCHEDARI;
- APPROVA GLI ATTI DI CONTABILITA' FINALE, I CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE EDI COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI, QUANDO SIANO CONFORMI AI PROGETTI APPROVATI ED AI CONTRATTI STIPULATI, AUTORIZZANDO I CONSEGUENTI SVINCOLI DELLE CAUZIONI DI GARANZIA;
- DISPONE L'ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE DI ESONERO A PRESTARE LA CAUZIONE DEFINITIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- DETERMINA GLI AGGIORNAMENTI PERIODICI DEI CANONI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, SECONDO LE NORME CONTRATTUALI IN CORSO;
- ORDINA I BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DELLE MODALITA' OPERATIVE STABILITE NEI REGOLAMENTI E NELLE DELIBERAZIONI COMUNALI, QUANDO SI TRATTI DI MATERIE NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA SPECIFICA DEL SEGRETARIO COMUNALE E NON SIA PRESENTE NELLA STRUTTURA, PER VACANZA DEL POSTO O CONGEDO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

B) VIGILANZA:

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, AVVALENDOSI DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI, NELL'AMBITO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- DISPONE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.

C) ORGANIZZAZIONE:

- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI;
- PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI GESTIONALI INERENTI IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE ED OGNI ALTRO ATTO INERENTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO MEDESIMO CHE NON SIANO RISERVATI AD ALTRI SOGGETTI, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

ART. 34

UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE EDI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED

ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI: PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL

PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL 02 COMMA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO IL

SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE ISPEZIONI PER ACCETTARE IL REGOLARE

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A) B) C) ED) DEL 01 COMMA, NONCHE' DALL' ARTT. 10 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL

SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE

L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER

IL LORO ESERCIZIO NELLE FRAZIONI.

07. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO NOMINA UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE L'ENTE INTERESSATO.

09. OVE IL SINDACO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL 02 COMMA, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 35

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. LA CARICA DI VICESINDACO COMPORTA LA POTESTA' DI SOSTITUIRE IL SINDACO, IN TUTTE LE SUE FUNZIONI, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA.

03. QUALORA IL VICESINDACO CESSI DALLA CARICA DI ASSESSORE PER DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA OD ALTRA CAUSA, SI PROCEDE ALLA SUA SOSTITUZIONE QUALE ASSESSORE, IN SENO ALLA GIUNTA COMUNALE, CONTESTUALMENTE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE A DESIGNARE UN NUOVO VICESINDACO, FRA GLI ASSESSORI IN CARICA.

04. QUALORA IL VICESINDACO CESSI DA TALE INCARICO, SENZA PERDERE LA QUALIFICA DI ASSESSORE, SI PROCEDERA' ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE 03 COMMA, SECONDA PARTE.

ART. 36

GLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL VICESINDACO ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

CAPO 04

I CONSIGLIERI

ART. 37

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA IL CORPO ELETTORALE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

03. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 38

FUNZIONI E POTERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU

OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO, IN PARTICOLARI MATERIE CHE RIVESTANO RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE, RIFERENDONE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE.

04. I CONSIGLIERI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA.

ART. 39

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

ART. 40

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 41

DECADENZA

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILTA' O ALTRI CASI CONTEMPLATI DALLA LEGGE;

B) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE AVRA' AMPIA FACOLTA' DI APPREZZARE LE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE.

03. CONTRO LA DELIBERA DICHIARATIVA DI DECADENZA, E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE COMPETENTE PER TERRITORIO PER I CASI DI CUI ALLA LETTERA A) E AL T.A.R. PER I CASI DI CUI ALLA LETTERA B) .

ART. 42

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TORNATA ELETTORALE INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA.

02. LA FIGURA DEL CONSIGLIERE ANZIANO E' SURROGABILE DA PARTE DI CHI HA SUCCESSIVAMENTE CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 43

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA COSTITUITI DEVONO PROCEDERE ALLE DESIGNAZIONI DEL CAPOGRUPPO: OVE NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLE DESIGNAZIONI, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, PER GRUPPO CONSILIARE DEVE INTENDERSI UNA PLURALITA' DI CONSIGLIERI COSTITUITA DA ALMENO 02 CONSIGLIERI COMUNALI. E' AMMESSA LA COSTITUZIONE DI GRUPPI MISTI.

03. I GRUPPI CONSILIARI SI DEFINISCONO DI MAGGIORANZA O DI MINORANZA A SECONDA CHE DICHIARINO O MENO UN SOSTEGNO ORGANICO E CONTINUATIVO ALL'ESECUTIVO. IN MANCANZA DI ALTRI CRITERI, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA MINORANZA SI FA RIFERIMENTO AI RISULTATI ELETTORALI.

TITOLO 03

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE

CAPO 01

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ART. 44

ISTRUTTORIA - PARERI

01. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE, SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE UNITAMENTE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI.

02. I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 , 01 COMMA DELLA LEGGE 142/90 . COSTITUISCONO ATTO PRELIMINARE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, LA CUI MANCANZA DETERMINA ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO, NON REGOLARIZZABILE IN VIA DI SANATORIA.

03. TALE ISTRUTTORIA VA ALTRESI' OSSERVATA PER GLI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE.

04. IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE VIENE ESPRESSO RISPETTIVAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE INDIVIDUA IL RESPONSABILE NEL DIPENDENTE DI QUALIFICA PIU' ELEVATA PREPOSTO AL SERVIZIO. I RESPONSABILI DEI SERVIZI RISPONDONO DEI PARERI ESPRESSI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE INDIVIDUATE DAL CONTRATTO DI LAVORO.

05. IL PARERE DI LEGITTIMITA' VIENE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IL QUALE, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE COMPETENZE, ESPRIME ANCHE IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE QUANDO NON SIA PRESENTE, PER VACANZA DEL POSTO O CONGEDO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO.

06. I PARERI FAVOREVOLI S'INTENDONO NORMALMENTE MOTIVATI PER RELAZIONE, CON RIFERIMENTO AL CORPO DELLA DELIBERAZIONE CUI INERISCONO. I PARERI NEGATIVI SONO MOTIVATI PER ESTESO E NON IMPEDISCONO L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI A CONDIZIONE CHE SIANO ESPRESSE LE RAGIONI CHE INDUCONO AL CONTRARIO AVVISO L'ORGANO DELIBERANTE, CHE IN TAL CASO ASSUME L'INTERA RESPONSABILITA' DELL'ATTO.

ART. 45

VERBALIZZAZIONE

01. I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO CURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTAMENTE. DEBONO INDICARE FRA L'ALTRO, NELLA PREMessa, I PUNTI PRINCIPALI DELLE DISCUSSIONI. LA DOCUMENTAZIONE INTEGRALE DEGLI INTERVENTI VIENE ATTUATA, OVE ESISTENTI, TRAMITE GLI OPPORTUNI MEZZI DI RIPRODUZIONE MECCANICA, IDONEAMENTE CONSERVATI. OVE MANCHINO TALI MEZZI, E FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL

02 COMMA, IL SEGRETARIO COMUNALE RIASSUME I PUNTI DEL DIBATTITO CHE, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, APPAIONO RILEVANTI. IL VERBALE DEVE RECARE, OLTRE AI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 , 01 COMMA DELLA LEGGE 142/90 , IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA. DEBONO INOLTRE ESSERE RICONOSCIBILI, NEL VERBALE, I COMPONENTI ASTENUTI NONCHE' COLORO CHE ABBIANO VOTATO CONTRO LA PROPOSTA IN ESAME.

02. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

03. I VERBALI DELIBERATIVI EDI SEDUTA SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

04. NEI CASI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVISTI DALLA LEGGE, LE FUNZIONI VERBALIZZANTI SARANNO ASSUNTE TEMPORANEAMENTE SU DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO, DA UN COMPONENTE DELLO STESSO IN QUALITA' DI FACENTE FUNZIONE.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 46

PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO, DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'. IN PARTICOLARE, NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE, SEGUE DI NORMA L'ORDINE CRONOLOGICO.

02. SONO CARATTERI ESSENZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I CRITERI DI AUTONOMIA, DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E' ISPIRATA AL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE FRA I COMPITI DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO SPETTANTI

AGLI ORGANI ELETTIVI ED I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI DIPENDENTI CONSIDERATI APICALI NELLA STRUTTURA DELL'ENTE E COMUNQUE RESPONSABILI DEI SERVIZI.

04. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE SI RIPARTE IN AREE FUNZIONALI, IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO ED AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

05. LE AREE FUNZIONALI SONO COMPRENSIVE DI PIU' SETTORI, COSTITUENTI GLI UFFICI O SERVIZI COMUNALI.

ART. 47

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI STRUMENTI OPERATIVI ED INFORMATIVI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO. IN TALI AMBITI POSSONO ATTIVARSI FORME DI DOCUMENTAZIONE. A SUPPORTO MAGNETICO O DI ALTRO GENERE IN SOSTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE VALORE PROBATORIO AI DOCUMENTI TRASMESSI CON MEZZI TELEMATICI DI COMUNICAZIONE.

CAPO 02

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE - ORGANI NON ELETTIVI

ART. 48

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. FATTE SALVE LE ECCEZIONI CONTEMPLATE NEL PRESENTE STATUTO, L'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA E A DISCREZIONALITA' MERAMENTE TECNICA NON COMPORTANTE ATTIVITA' DELIBERATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE LA ESERCITA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E LE FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. LE INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITE DALLA LEGGE SULLO STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI COMUNALI.

04. LE AUTORIZZAZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE A PRESTARE EVENTUALI SERVIZI CONTEMPORANEI, SARANNO RILASCIATE NELLE FORME DI LEGGE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA L'ATTIVITA' DI PROPRIA COMPETENZA

CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI.

06. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ALTRESI' AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA, DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 49

FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA LE ATTIVITA';

B) CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) CURA L' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;

E) ESTENDE I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 46 DEL PRESENTE STATUTO;

F) NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE AUTONOMAMENTE.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO IN PARTICOLARE CONFERITE LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) GESTIONE AMMINISTRATIVA:

- ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE ED ATTI A RILEVANZA ESTERNA, SIA NEGOZIALI CHE A CONTENUTO VINCOLATO, CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO COME APPRESSO:

- FORMULAZIONE DI DIRETTIVE AGLI UFFICI PER LA FORMAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PER PROGRAMMI;

- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E VERIFICA DELL' EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO.

- PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI;

- PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA CON L' ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE;

- POTESTA' DI ROGITO, NELL' ESCLUSIVO INTERESSE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTI E CONTRATTI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONE DI LEGGE CON CURA DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI;

- ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO;

- IMPEGNO CON ATTO FORMALE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI, O DISPOSIZIONI DI LEGGE, QUALI I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, DI ASSICURAZIONE, I CANONI, I FITTI PASSIVI, I TRIBUTI GRAVANTI SULLE FINANZE COMUNALI, LE

ANTICIPAZIONI PER SPESE POSTALI;

- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DELLE MODALITA' OPERATIVE STABILITE NEI REGOLAMENTI E NELLE DELIBERAZIONI COMUNALI, IN MANCANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NONCHE' IN RELAZIONE AI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA;

- LIQUIDAZIONE ED ORDINAZIONE DELLE SPESE FISSE ED A CALCOLO DERIVANTI

DA CONTRATTI, IN QUALUNQUE FORMA STIPULATI, ORDINATIVI
REGOLARMENTE EMESSI, SOMME INDEBITAMENTE ATTRIBUITE ALL'ENTE,
CONVENZIONI STATUARIE O SPESE DOVUTE IN BASE ALLA LEGGE;

- LIQUIDAZIONE ED ORDINAZIONE DELLA SPESA DI COMPENSI E INDENNITA' AL
PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI GIA' PREVISTI E DETERMINATI
PER LEGGE O REGOLAMENTO;

- SOTTOSCRIZIONE, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA, OVE ESISTA, DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI
INCASSO.

B) FUNZIONI CONSULTIVE:

- ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE
AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI
INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE, CON CRITERI DI PRIORITA';

C) SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO:

- DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI;

- AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

- AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE IN OSSERVANZA
DEGLI ACCORDI SINDACALI DECENTRATI;

- AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA
DISCIPLINA REGOLAMENTARE VIGENTE;

- PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

- PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALL'ADOZIONE DELLE
SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO E ALLA CENSURA;

- PROPONE, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI
RAPPRESENTATIVI:

- ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE
AMMINISTRATIVA POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE;

- PROVVEDE ALL'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;

- ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI ED
I SERVIZI DELL'ENTE.

D) LEGALITA' E GARANZIA:

- PARTECIPA DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO PROPRIO DELEGATO ALLE SEDUTE
DELLE COMMISSIONI E DEGLI ORGANISMI COMUNALI, CURANDONE LA
VERBALIZZAZIONE SECONDO I PRINCIPI ESPLICATIVI DELL' ARTT. 46 DEL
PRESENTI STATUTO;

- RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI
TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CON OBBLIGO DI INVIO AL CONTROLLO;

- PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DEI
REFERENDUM CONSULTIVI;

- SOVRINTENDE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI ARCHIVIO, CHE DOVRA'
ESSERE CURATA DIRETTAMENTE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI; A TAL
FINE. D'INTESA CON IL SINDACO, ASSUME OGNI PROVVEDIMENTO IDONEO ALLA
TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI, AL DI FUORI
DELL'ORARIO DI FREQUENTAZIONE;

- SOVRINTENDE AL RILASCIO DI DOCUMENTI ED ALLA CONCESSIONE DI PERMESSI
DI VISIONE DEGLI STESSI A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI,
NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE EDI
TRASPARENZA E DELLE NORME RELATIVE, DANDONE INFORMATIVE AL
SINDACO;

- PROVVEDE ALL'ATTESTAZIONE SU DICHIARAZIONE DEI MESSI DELLE AVVENUTE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E DELLA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI AD ATTI;

- RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;
- HA FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE, IN BASE AGLI ATTI DEL COMUNE.

TITOLO 05

UFFICI E SERVIZI

CAPO 01

UFFICI

ART. 50

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 51

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 52

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 53

RESPONSABILITA' DEI SERVIZI

01. IL REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE INDIVIDUA I RESPONSABILI DELLE AREE E DEI SETTORI FUNZIONALI IN CUI SONO RIPARTITI I DIVERSI SERVIZI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

02. L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DI COMPETENZE GESTIONALI, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE VIENE DI NORMA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO .DI ORGANIZZAZIONE. SONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI LE SEGUENTI FUNZIONI;

A) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DELLE MODALITA' OPERATIVE STABILITE NEI REGOLAMENTI E NELLE DELIBERAZIONI COMUNALI;

B) VERIFICA ED ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA' E DELLA REGOLARE FORNITURA DEI BENI E SERVIZI ORDINATI.

ART. 54

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE

01. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DALLA GIUNTA COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

02. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE POSSONO ESSERE ATTUATE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE STABILISCE LE INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI DIPENDENTE COMUNALE E LE RELATIVE NORME DI ACCESSO. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO DEVE GARANTIRE L'IMPARZIALITA', ATTRAVERSO LA PREVALENZA NUMERICA DI COMPONENTI ESPERTI, INTERNI O ESTERNI, IN POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI ADEGUATI AL TIPO DI POSTO MESSO A CONCORSO.

04. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE INTELLETTUALE ED OPERATIVA DEI CITTADINI, ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

CAPO 02

SERVIZI

ART. 55

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI ED ECONOMICI POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E

PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE

O UN'AZIENDA.

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE.

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE; IN TALE CASO IL COMUNE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI ACCORDI E CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CON LE COOPERATIVE SOCIALI.

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 56

ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME DELL'AZIENDA SPECIALE O DELL'ISTITUZIONE, PROCEDERA' NEL MODO SEGUENTE:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDE SUCCESSIVAMENTE A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I PROPRI CONSIGLIERI O TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTANO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' O COMPROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.

02. LE NOMINE AVVENGONO A MAGGIORANZA SEMPLICE, SALVO QUANTO PREVISTO NELLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE.

03. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA AVVIENE A MAGGIORANZA SEMPLICE PER CAUSE GIUSTIFICATE, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO.

04. LE DISPOSIZIONI STABILITE DAL 01 COMMA SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

05. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

06. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO SONO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE IN DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA

GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

TITOLO 06

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO 01

PRINCIPI

ART. 57

PRINCIPI GENERALI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE LE FORME DI COLLABORAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI, AL FINE DI COORDINARE LA GESTIONE DEI SERVIZI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNI.

02. NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DI CUI AL 01 COMMA, IL COMUNE ADERISCE AD ASSOCIAZIONI CHE CONTRIBUISCONO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI SPECIFICI DELLA COMUNITA' LOCALE.

CAPO 02

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 58

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI OVVERO PER IL CONSEGUIMENTO O LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI ED OPERE PUBBLICHE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA E CON ALTRI COMUNI.

02. LA CONVENZIONE SI ATTUA MEDIANTE UN ACCORDO SCRITTO FRA LE PARTI E DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA CONVENZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

03. LA CONVENZIONE VIENE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE.

ART. 59

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO, REGOLATO IN ANALOGIA CON LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DEI CONSORZI E LA CONVENZIONE AD ESSO ALLEGATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO AGLI ENTI ADERENTI.

04. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL RISPETTIVO STATUTO.

05. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI COMUNALI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRSI IN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI O PROVVEDERE ALLA GESTIONE MEDIANTE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE, AI

SENSI DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923 , N. 3267 .

ART. 60

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E CONCLUDE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI. PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA, L'AMMINISTRAZIONE DA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA. CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE E SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 07

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61

PRINCIPI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE E DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI.

ART. 62

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI E DEGLI ENTI ESPONENZIALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE O DI QUARTIERI, A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI O PORTATORI DI ALTI VALORI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI.

02. IN PARTICOLARE SONO VALORIZZATI:

A) LE PARROCCHIE E LE ALTRE COMUNITA' RELIGIOSE LOCALI, SIA QUALI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI SPIRITUALI E DI ELEMENTI DI PROMOZIONE UMANA, SIA QUALI CUSTODI DEGLI EDIFICI DI CULTO E DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE;

B) L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO, REGOLARMENTE RICONOSCIUTA AI SENSI DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE REGIONALE, QUALE STRUMENTO DI

BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA;

C) LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI CARITATIVI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A CARATTERE VOLONTARIO DI NATURA LAICA O RELIGIOSA;

D) LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI;

E) I CONSORZI AGRICOLI E LE ALTRE ASSOCIAZIONI VOLTE ALLA TUTELA ED AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO;

F) LE ASSOCIAZIONI DI GRUPPI DI CITTADINI CHE SI ATTIVANO SPONTANEAMENTE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA PROTEZIONE CIVILE. IL

CONSIGLIO COMUNALE PUO' PREVEDERE CHE LE ASSOCIAZIONI SIANO RAPPRESENTATE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI COMUNALI E CHE ALLE STESSE POSSANO ESSERE AFFIDATI SERVIZI E FUNZIONI ATTINENTI AI VARI SETTORI.

03. A TAL FINE VIENE INCENTIVATA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONE, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRA' INOLTRE INTERVENIRE CON LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHE' L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAGLI ORGANISMI DI CUI AL 01 COMMA PREDETERMINANDONE MODI E FORME IN UN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 63

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. NELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE CHE, L'AMMINISTRAZIONE RITENGA ESSERE DI INTERESSE COMUNE ED AL FINE DI CONSENTIRE

LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE VENGONO AVVIATE FORME DIVERSE DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

02. LE CONSULTAZIONI AVVIATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, POSSONO SVOLGERSI SECONDO LA FORMA DEL CONFRONTO DIRETTO TRAMITE ASSEMBLEA, DELLA INTERLOCUZIONE ATTRAVERSO QUESTIONARI CON IL COINVOLGIMENTO NEI LAVORI DELLE COMMISSIONI E CON OGNI ALTRO MEZZO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO. LE INIZIATIVE DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALLA PIU' AMPIA PUBBLICITA'.

03. LE OSSERVAZIONI, I SUGGERIMENTI, LE PROPOSTE CHE DOVESSERO CONSEGUIRE DA PARTE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, FORMANO OGGETTO DI ATTENZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, LA QUALE DA' COMUNQUE RISCONTRO AI PROPONENTI SUI LORO INTERVENTI, INDICANDO GLI UFFICI PREPOSTI A SEGUIRE LE PRATICHE.

ART. 64

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE PER RICHIEDERE LE RAGIONI DI SPECIFICI

ASPETTI

DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, PETIZIONI PER RICHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA' E PROPOSTE PER PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA SOLUZIONE TEORICA DI PROBLEMI DI COMUNE INTERESSE, INTESE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE PROVVEDERA' AD INOLTRARLE AL SINDACO.

03. IL SINDACO AFFIDA LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI CHE DEVONO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE IN MERITO ENTRO 60 GIORNI.

04. IL SINDACO, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA, DOPO AVER COMUNICATO AI CITTADINI INTERESSATI L'ITER PROCEDIMENTALE, LI INFORMA MOTIVAMENTE PER ISCRITTO DELL'ESITO DELLA MEDESIMA E DEI SUCCESSIVI EVENTUALI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON L'INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

ART. 65

REFERENDUM CONSULTIVI

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI LA REVISIONE DELLO STATUTO, I TRIBUTI LOCALI, GLI ATTI DI BILANCIO, L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', LE DESIGNAZIONI O NOMINE LE NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE E, PER 03 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM VIENE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O SU PROPOSTA DELLA META' DEGLI ELETTORI DEL COMUNE. LE SOTTOSCRIZIONI DI TALE PROPOSTA DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE.

04. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMANO OGGETTO DI APPOSITA NORMATIVA CHE, APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, VIENE SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI.

05. IL REFERENDUM NON E' VALIDO SE NON PARTECIPA OLTRE LA META' DEGLI AVENTI DIRITTO.

06. I REFERENDUM CONSULTIVI NON HANNO LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 66

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 02

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTI DI ACCESSO

ART. 67

DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO ED IN OSSERVANZA DEI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DALLE LEGGI DELLO STATO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ELENCARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 68

DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE SI AVVALE DI NORMA, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, HA CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI TERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DETTA NORME FINALIZZATE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI ED IN ARMONIA CON LE LEGGI STATALI IN MATERIA.

ART. 69

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENTI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NONCHE' I TERMINI ENTRO I QUALI I PROCEDIMENTI DEBBANO CONCLUDERSI.
04. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA LA COMUNICAZIONE, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA MEDESIMA, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O DI ALTRI METODI E GARANTENDO, COMUNQUE, IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.
05. GLI AVENTI DIRITTO POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NEI TERMINI PREFISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DECORRENTI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PROCEDIMENTO.
06. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.
07. I SOGGETTI DI CUI AL 01 COMMA HANNO ALTRESI' DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.
08. LA GIUNTA APPROVA GLI EVENTUALI ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

TITOLO 08

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 70

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
02. IL COMUNE HA AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.
03. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON LE QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEGLI ALTRI INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI.
04. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.
05. NEL CASO IN CUI LO STATO O LA REGIONE PREVEDONO CON LEGGE IPOTESI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO, DETERMINANO PREZZI O TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, DEBBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

06. NELL'AMBITO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI CORRELATE ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI PUBBLICI DA PARTE DELL'UTENZA POSSONO ESSERE PREVISTE DIVERSIFICAZIONI TARIFFARIE TRA UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN BASE ALLA VALUTAZIONE DI EFFETTIVE DIFFERENZE TRA LE DIVERSE POSIZIONI SOGGETTIVE ED ALLO SCOPO DI COMPENSARE IL MAGGIOR ONERE GRAVANTE SUL COMUNE PER IL COSTO DEL SERVIZIO. LA DIFFERENZIAZIONE TARIFFARIA TROVA LA SUA GIUSTIFICAZIONE NEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA ED IN OGNI CASO LA TARIFFA PER I NON RESIDENTI NON PUO' ECCEDERE IL COSTO UNITARIO DEL SERVIZIO FRUITO.

ART. 71

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DEVONO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI PER CONSENTIRE IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, QUELLO GESTIONALE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. CONTESTUALMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE, SI APPROVA IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI, COMPRENDENTE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO. CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI AD INDIVIDUARNE L'ATTUAZIONE.

ART. 72

LA REVISIONE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE UN REVISORE DEL CONTO IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L'ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 .

02. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

03. NELLO STESSO REGOLAMENTO VENGONO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER IL CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

04. IL REVISORE DEL CONTO DEVE POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, VENGONO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA EDI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 73

CONTROLLO DI GESTIONE

01. I CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE, PREVISTI E ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DI PARTICOLARI UFFICI DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE, DEVONO, IN RELAZIONE AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE, ACCERTARE E VALUTARE I COSTI SOSTENUTI E LE RISORSE IMPIEGATI, I RISULTATI RAGGIUNTI, LA RAZIONALITA' E L'ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE SEGUITE.

02. I RISULTATI DEI CONTROLLI DI GESTIONE DEVONO ESSERE PORTATI DALLA GIUNTA COMUNALE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02

I BENI COMUNALI E L'ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 74

BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

ART. 75

BENI DEMANIALI

01. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO ALLA FATTISPECIE INDICATE NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE ALLA LORO CLASSIFICAZIONE.

02. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.

03. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE IL MERCATO E IL CIMITERO.

ART. 76

BENI PATRIMONIALI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE NON ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO, COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.

02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO. ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI PER SODDISFARE LE PUBBLICHE NECESSITA'.

ART. 77

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE

ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O ALTRO DIPENDENTE ALL'UOPO INCARICATO E' RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.

03. IL RIEPILOGO DEL CONTO PATRIMONIALE DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE CHE AL CONTO CONSUNTIVO.

04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

ART. 78

I CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90 LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISITI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL 01 COMMA NONCHE' QUELLI ESECUTIVI DI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I CONTRATTI, REDATTI IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, E' ISPIRATO ALLA PREVIA DETERMINAZIONE DI NORME E CRITERI ATTI A LIMITARE LA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA NEI CASI IN CUI QUESTA SIA SUSCETTIBILE DI ARRECARRE NOCUMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE LE NORME SULLE PROCEDURE DI GARA DEVONO PREVEDERE COMPETENZE PRECISE DEGLI ORGANI COMUNALI IN ORDINE ALLE DIVERSE FASI, PREDETERMINANDO LE NORME DI COMPORTAMENTO A GARANZIA DELLA PARI CON DIZIONE DEI CONCORRENTI E DELLA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE.

05. IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PREVEDE, PER I SERVIZI: LAVORI E FORNITURE RICORRENTI, L'ISTITUZIONE DI APPOSITI ALBI DEGLI APPALTATORI E DEI FORNITORI.

06. IL REGOLAMENTO PREVEDE LA FORMA ECCEZIONALE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA, COSI' COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, PURCHE' L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE VENGA CONGRUAMENTE MOTIVATO. IN TALE FATTISPECIE DI AGGIUDICAZIONE, SI PUO' INOLTRE ECCEZIONALMENTE PRESCINDERE ALL'INTERPELLO DI PIU' DITTE, QUANDO LA PARTICOLARE TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO, RICHIEDE QUALE CONDIZIONE FONDAMENTALE DI GARANZIA, LA SPERIMENTATA AFFIDABILITA' NONCHE' LA SPECIALIZZAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA PRESCELTA.

TITOLO 09

I CONTROLLI

ART. 79

CONTROLLI SUGLI ORGANI

01. LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI E DELLA VIGILANZA SUGLI ORGANI COMUNALI E' STABILITA DALLA LEGGE.

ART. 80

CONTROLLO SUGLI ATTI

01. LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE E' STABILITA DALLA LEGGE.

TITOLO 10

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 81

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE, AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 82

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:

- DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. ESSI DIVENGONO OBBLIGATORI AD AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 83

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. QUALORA SI RENDANO NECESSARI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO O DI REGOLAMENTI, IN PARTICOLARE MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA AL COMUNE, PER MODIFICHE INTERVENUTE A SEGUITO

DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVA STATALE E REGIONALE, QUESTI DEBBONO

ESSERE APPORTATE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E NELLE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO CONTENUTE IN ALTRE LEGGI.

ART. 84

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL 01 COMMA DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI' NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL 02 COMMA DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 11

FORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 85

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, ADOTTATO AI SENSI DELLA LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE 142/90 .

03. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 E DEL PRESENTE STATUTO, RESTANO IN VIGORE LE NORME ED I REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LE NORME STATUTARIE E CON LA LEGGE

08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 86

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , 03 ,

COMMA, DELLA LEGGE 142/90 .

02. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

03. NON POSSONO ESSERE DISPOSTE REVISIONI DELLO STATUTO DURANTE IL SEMESTRE PRECEDENTE LA NATURALE SCADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.